



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.: 0961 752841 – 2  
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)  
[presidenza@crcalabria.it](mailto:presidenza@crcalabria.it)



Stagione Sportiva 2005/2006

### Comunicato Ufficiale N° 5 del 6/7/2005

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.:

- Comunicato Ufficiale n. 230/A
- Comunicato Ufficiale n. 231/A
- Comunicato Ufficiale n. 233/A
- Comunicato Ufficiale n. 240/A

**Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 6/7/2005**

**Il Segretario**  
**(dott. Saverio Mirarchi)**

**Il Presidente**  
**(prof. Antonio Cosentino)**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 230/A

Il Consiglio Federale

- preso atto degli adeguamenti richiesti dal CONI, per l'approvazione definitiva da parte della Giunta Nazionale delle modifiche apportate agli artt. 16 e 33 delle N.O.I.F. nella riunione del 13.06.2005;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 16, comma 4 , lett. d) e 33, comma 1 delle N.O.I.F secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro

**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE**

**VECCHIO TESTO**

**NUOVO TESTO**

**Art. 33**  
**I “giovani di serie”**

**Art. 33**  
**I “giovani di serie”**

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sono tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche.

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono *e viene accolta* la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche.

**Art. 16**

**Art. 16**

**Decadenza e revoca della affiliazione**

**Decadenza e revoca della affiliazione**

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale a termini dell'art. 13, comma 3, dello Statuto Federale.

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale. ~~a termini dell'art. 13, comma 3, dello Statuto Federale.~~

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 99 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 99 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro

## ALLEGATO SUB A)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 99</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica</b></p> <p>1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.</p> <p>2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.</p> <p>3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Serie C, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.</p> <p>5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche. Il procedimento è instaurato su reclamo della</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 99</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.</p>

<p>parte interessata, da inoltrarsi entro il decimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art.23 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F..</p>	<p>Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il <del>decimo</del> <b>settimo</b> giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. <b>29</b> del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F..</p>
---	---

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 66 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 66 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro

## ALLEGATO SUB A)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 66</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Persone ammesse nel recinto di giuoco</b></p> <p>1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un dirigente accompagnatore ufficiale;</li> <li>b) un medico sociale;</li> <li>c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;</li> <li>d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;</li> <li>e) i calciatori di riserva;</li> <li>f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.</li> </ul> <p>La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.</p> <p>2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un dirigente accompagnatore ufficiale;</li> <li>b) un medico sociale;</li> <li>c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;</li> <li>d) i calciatori di riserva.</li> </ul> <p>3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 66</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Persone ammesse nel recinto di giuoco</b></p> <p>2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un dirigente accompagnatore ufficiale;</li> <li>b) un medico sociale;</li> <li>c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, <b>esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;</b></li> <li>d) i calciatori di riserva.</li> </ul>

<p>mediante documento di riconoscimento personale.</p> <p>4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.</p> <p>5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.</p> <p>L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.</p>	
--	--

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

**00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A**

Il Presidente Federale,

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40. comma 3 delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2005/2006;
- sentito il Consiglio Federale

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2005/2006, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

- **Società Professionistiche**

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C1 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C2 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

– Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro